NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCIA

ART. 1.=

Le aziende che intendono espletare nel territorio del Comeno di Pescia il servizio di vuotatura inodora dei pozzi neri, fosse presente che e settiche, sono soggette alle disposizioni del presente Regolo-mento comunale.

ART. 2.=

Le aziende che intendono espletare nel territorio del Commo di Pescia il servizio di vuotatura inodora debbono richiedere formale autorizzazione al Sindaco, con istanza in carta legale, nella quale sono tenute a precisare:

- le generalità dei titolari dell'azienda;
- le attrezzature di cui l'azienda dispone,
- la sede del servizio ed il recepito per l'utenza, che dovrà essere dotato di collegamento telefonico;
- le tariffe che la ditta intende applicare nei confronti dell'utenza, da contenersi entro i limiti massimi fissati dal presente regolamento

Il Sindaco, previa verifica da parte degli uffici comunali Tecnico e d'Igiene della rispondenza delle attrezzature della ditta ai requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalle norme tecniche correnti, autorizza la ditta ad esercitare il servizio suddetto nel territorio del Comune di Pescia ed approva le tariffe proposta dalla Impresa, previo parere della Giunta Municipale.

L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnuovo alla scadenza.

Il rinnuovo dell'autorozzazione può essere rifiutato qualcra la ditta richiedente non abbia adempiuto con regolarità al servizio, abbia commesso ripetute infrazioni al presente regolamento e non abbia rispettato le tariffe sottoposte all'approvazione del Comune.

ART. 3.= Il servizio di vuotatura incdora dovrà essere fatto avvalendosi di autobotte appositamente attrezzata ai sensi dell'art. 103 del Regolamento comunale d'Igiene. Le tubazioni per il tiraggio dei liquami dovranno essere integre in ogni loro parte e congiuntura, in modo che non si verifichino perdite di liquami.

ART. 4.= Il personale da destinare al servizio della vuotatura inodora dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni ed essere risultato fisicamente idoneo alla visita preventiva che sarà fatta dall'Ufficia-le Sanitario del Comme.

Il personale nei riguardi del quale l'esercente il servizio deve provvedere alla osservanza della normativa vigente in materia di retribuzioni ed assicurazioni sociali, dovrà essere munito di tuta uniforme.

ART. 5.=

Chiunque richieda la vuotatura di un pozzo nero, fossa biologica o sottica, dovrà farne richiesta ad una delle ditte autorizzate dal Comune e pagare i corrispettivi fissati nella tariffa approvata dal Sindaco e che la ditta è tenuta a mantenere permanentemente esposta nella sua sede e ad esibirla all'utente a qualsiasi sua richiesta.

All'atto del pagamento deve essere rilasciata regolare quietanza che verrà etaccata da apposito bollettario a madte e figlia.

ART. 6.=

I proprietari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.109 del Regolamento d'Igiene, di provvedere alla vaotatura dei pozzi neri allorquando le materie accumulate abbiano raggiunto il limite dell'impostatura della volta e le fossem settiche, biologiche ed impianti similari secondo le disposizioni dell'Autorità sanitaria.

Tali vuotature dovranno essere-effettuate sempre allorquando ciò venga imposto dall'autorità Comunale a suo giudizio.

ART. 7.=

Le ditte autorizzate dovranno rendere i servizi sscondo l'ordine progressivo delle richieste pervenute, comunque entro. il termine massimo di due giorni e sarà data la precedenza agli edifici addetti ad attività pubbliche.

Dovranno essere eseguiti immediatamente i servizi di carattere urgente, ordinati ai privati od alla ditta dagli uffici comunali d'igiene o tecnico.

ART. 8.=

Le vuotature dei pozzi e delle fosse annessi alle abitazioni di persone affette da malattie infettive, debbono essere effettuate dalla ditta con l'osservanza delle modalità e prescrizioni che di volta in volta saranno indicate dall'Ufficio sanitario del Comune.

ART. 9.=

I servizi richiesti a seguito di particolari eccezionali circostanze (lavori di allacciamento alla rete di fognatura, restauri di pozzi neri e fosse biologiche) saranno regolati da accordi diretti fra le ditte autorizzate e gli utenti, sulla bass di condizioni di equa remunerazione della prestazione effettuata.

ART. 10.=

Occorrente l'effettuazione di servizi in caso di crollo di edifici, incendi, alluvioni od altre calamità, il corrispettivo della prestazione verrà fissato con l'approvazione dell'autorità comunale e sarà a carico dei proprietari degli edifici per i quali 1 servizi vengono richiesti.

ART. 11.=

Le ditte autorizzate ad espletare il servizio dovranno effettuarlo con il rispetto delle seguenti norme :

- a) l'autobotte dovrà essere fermata presso lo stabilite dove dovrà essere effettuata la vuotatura, in modo che non ne derivi ingombro o molestia alla pubblica viabilità;
- b) l'apertura del pozzo nero o della fossa biologica o settica dovrà farsi soltanto all'arrivo dell'autobotte e, appena immerso il tubo estrattore, dovrà chiudersi intorno l'apertura in modo che sia evitata ogni esalazione;

- c) l'operazione di vuotatura dovrà eseguirsi con la massima sollecitudine, adottando le più diligenti cure onde non arrecare disturbo agli inquilini, e si succederanno fino al completo svuotamento dei pozzi e delle fosse;
- d) al termine dell'operazione dovrà essere rimessa egni eventuale immondenza cagionata dall'espurgo e dovrà essere provveduto alla disinfezione del ouego sia all'esterno che all'interno;

ART. 12.=

Par l'eventuale utilizzazione delle materie provenienti dall'espurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e settiche, e per lo smaltimento delle medesime, saranno osservate le disposizioni regolamentari vigenti, sotto la sorveglianza dell'Ufficio d'Igiene.

ART. 13.=

Le tariffe che le ditte autorizzate intendono applicare per l'espletamento del servizio di vuotatura inodora nel territorio del Comune di Pescia, dovranno essere contenute nei seguenti limiti massimi:

per ogni chilometro - o frazione di chilometro, di percorrenza per servizi resi oltre il peri metro suddetto

200

1.500 500

Le distanze saranno determinate in relazione alle tabelle in vigore.

La tariffa suddetta si applica anche per i servizi di vuotatura delle cantine provocati da rigurgiti di acqua o tracimatura di pozzi neri e per servizi affini.

ART. 14.=

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dei regolamenti comunali d'igiene e sanità e tecnico vigenti.

ART. 15.=

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costitutscono reato contemplato dal codice penale, sono accertate e punite con la procedura di cui al vigente T.U. della legge Comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.